

Sent 312/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80014 del

registro di segreteria da XX,

(c.f.omissis), nato a omissis (omissis) il

omissis e residente in omissis (omissis), Via omissis,

titolare di pensione INPS dal

14/05/2015, Atto n° omissis, Pos.

Previdenziale n° omissis, rappresentato dal

coniuge Sig.ra YY, (CF omissis), nata a omissis

(omissis) l' omissis ed ivi residente in via omissis, giusta

procura generale in atti, rappresentato e difeso

dall'avv. Francesco Falzone ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, via Luigi

Angeloni n. 4;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante Direzione provinciale di Latina, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29; per l'accertamento del diritto del ricorrente all'applicazione del sistema di calcolo pensionistico "ante legge 335/1995", con diritto ad un assegno di pensione calcolato con il sistema retributivo, con interessi e rivalutazione dalla data di decorrenza del primo rateo di pensione fino all'effettivo soddisfo;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Falzone per il ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, già militare della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio permanente per infermità in data 13-5-2015, in congedo assoluto all'età di 48 anni con pensione di inabilità gestione CTPS, liquidata con il sistema misto. Poiché non aveva ancora maturato il limite ordinamentale (60 anni) previsto per la sua naturale collocazione in

quiescenza, ritiene di essere stato penalizzato sia in ragione del nuovo sistema di calcolo contributivo, applicatogli per la determinazione del suo assegno di pensione ex legge 335/1995, sia per l'impossibilità di adesione ad un fondo di pensione integrativo di libero mercato, quale principio introdotto dalla stessa legge 335/1995, pur avendo esercitato l'opzione non accolta dall'Istituto previdenziale (in data 12.11.2010, aveva espressamente manifestato il proprio consenso di opzione dal regime di TFS a quello del TFR, quale modalità di accantonamento da destinare al Fondo di mercato "ARCA PREVIDENZA) ed avendo diffidato l'Ente previdenziale a provvedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Non è chiaro a cosa si riferisca la risposta dilatoria dell'INPS del 2023 sulla "riliquidazione in corso di definizione", in sospeso per problemi tecnici dell'applicativo.

2. Il ricorrente argomenta profusamente, descrivendo la normativa di riferimento e ritenendo di aver diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo, nella considerazione di essere stato penalizzato, in ragione del difetto di emanazione dei decreti attuativi della legge

243/2004, sottolineando al riguardo che l'art. 23 d.lgs. 252/2005 ha previsto, al comma 6, che, fino all'emanazione del decreto di attuazione dell'art. 1, co. 2, lett. p), della legge 243/2004 citata, ai dipendenti delle PP.AA di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 si applichi integralmente la previgente normativa, a suo dire riferita al sistema di calcolo retributivo.

3. Ha evidenziato come sussista secondo la Corte costituzionale <<un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e la previdenza complementare idonea a collocare quest'ultima nel sistema di tutela di cui al citato art. 38, secondo comma, Cost. >>.

Ha precisato che la legge 449/1997 ha introdotto la possibilità, per i dipendenti pubblici in regime di TFS, di optare per il TFR, esercitando l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, attraverso l'adesione ad un fondo pensionistico complementare e rilevando che, con il d.lgs. n. 47 del 18.02.2000, dovevano essere introdotte le forme pensionistiche individuali; che la legge delega n. 243 del 23.08.2004 ha previsto modalità di conferimento del TFR maturando ai fondi pensione, nonché, l'equiparazione tra forme pensionistiche complementari e la rimozione

dei vincoli per il trasferimento delle posizioni individuali; che il DPR 254/1999, (“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), all’art 67, rubricato “trattamento di fine rapporto e previdenza complementare”, si rinvia ad ulteriori procedure di negoziazione, evidenziando che le procedure di negoziazione e di concertazione sono state attivate, per la prima applicazione.

4. In sintesi, a sostegno della domanda adduce che, in caso di mancata attivazione della previdenza complementare, non sussistendo alcuna definizione dell’auspicata procedura di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento pubblico, l’art. 23 del d.lgs. 252/2005 avrebbe previsto, al comma 6, che, fino all'emanazione del decreto di attuazione dell'art. 1, co. 2, lett. p), della legge 243/2004, ai dipendenti delle PP.AA di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 si applichi integralmente la previgente normativa, anteriore alla legge 335/1995, a suo dire appunto con il relativo calcolo della

pensione con il sistema retributivo.

5. Si è costituito l'INPS, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, ovvero di difetto di legittimazione passiva dell'INPS ed in subordine, nel merito, l'infondatezza della pretesa.

Nello specifico, la difesa ha richiamato la sentenza n. 22807/2020 con cui Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema, la

giurisdizione è del Giudice amministrativo. Quanto al difetto di legittimazione passiva, l'INPS ha

sottolineato che l'Istituto non è riconosciuto nel quadro normativo in materia di previdenza

complementare quale soggetto che debba o possa istituire e costituire Fondi di previdenza

complementare per nessuna platea di lavoratori, essendo riconducibile detta competenza delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs 165/2001, ai sensi dell'art. 3, comma 2,

del decreto legislativo n.124/93 che stabilisce le modalità di istituzione delle forme pensionistiche

complementari per il personale dipendente, attraverso la contrattazione collettiva, ovvero per il personale

non contrattualizzato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Per quanto di rilievo

nell'odierna controversia, l'INPS ha fatto presente che per il personale dei comparti Difesa e Sicurezza trova applicazione l'art. 26, comma 20, della legge n. 448/98, il quale stabilisce che l'istituzione di forme di previdenza complementare deve avvenire tramite le procedure di negoziazione e concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 e che le stesse potranno definire la disciplina del trattamento di fine rapporto per il personale in parola, ai sensi dell'art. 2, commi da 5 a 8, della legge 335/95. Pertanto, l'INPS non può in alcun modo modificare unilateralmente meccanismi di computo delle prestazioni previdenziali, così come non può collocare in regime di trattamento di fine rapporto il personale delle pubbliche amministrazioni e tantomeno destinare quote del trattamento di fine rapporto a fondi pensioni non ancora costituiti.

In subordine e per scrupolo difensivo, ha eccepito in ogni caso il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/199.

6. All'odierna udienza parte ricorrente ha specificato ulteriormente quanto già dedotto. L'INPS ha insistito per il difetto di giurisdizione e il

difetto di legittimazione e per l'infondatezza nel merito.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. La questione in esame concerne il preteso ricalcolo della pensione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 23 comma 6 del d.lgs. 252/2005, ovverosia "secondo la disciplina previgente alla legge 335/1995", che il ricorrente identifica con il sistema di calcolo retributivo, in ragione della mancata istituzione della previdenza complementare.

9. In primo luogo, non è accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione. In relazione alla previdenza complementare, va osservato preliminarmente che il "secondo pilastro" del sistema pensionistico ha lo scopo di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro.

La ratio legis è quella di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base (ex multis C.d.c. sez. Abruzzo 70/2017; Sardegna 278/2018). Ma

l'odierna domanda, se da un lato prende l'abbrivio dalla mancata istituzione della previdenza complementare, tuttavia esplicita una richiesta ben precisa e circostanziata, cioè l'adozione del calcolo retributivo nella liquidazione della pensione. In altri termini, il petitum concerne l'applicazione del sistema di calcolo retributivo alla pensione, quindi attiene all'ambito di scrutinio di questo giudice, non involvendo domande risarcitorie o richieste attinenti all'istituzione della previdenza complementare o in via diretta e immediata al rapporto di impiego quali obblighi del datore di lavoro, come nelle controversie indicate dal convenuto (sul difetto di giurisdizione Corte di cassazione Sent. n 22807/2020; C.d.c. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello sentenza n. 73/2021).

10. Nel merito, comunque, il ricorso non merita accoglimento. La richiesta di ricalcolo della pensione secondo il sistema retributivo ad avviso del ricorrente sarebbe fondata sulla previsione del citato art. 23 comma 6 del d.lgs. 252/2005. Orbene, tale normativa ha previsto che, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo

1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Il quadro normativo di cui al decreto delegato attiene alla attuazione della delega in materia di previdenza complementare ed il riferimento alla previgente disciplina -da applicare nel periodo frapposto- non può che riferirsi alle disposizioni precedenti al nuovo quadro che si sarebbe delineato dopo l'istituzione dei fondi di previdenza complementare. Non può certamente riguardare il passaggio previsto dalla legge 335/1995 dal sistema retributivo al metodo di calcolo contributivo.

Difatti, la legge di delega 23 agosto 2004, n. 243 in materia di previdenza complementare contempla l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- a) liberalizzare l'età pensionabile;
- b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme

pensionistiche complementari;

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

Per quanto qui di rilievo va considerata la lettera

c). Nell'ambito della delega, non c'è alcun riferimento al sistema di calcolo della pensione.

Nel decreto delegato viene disciplinato il periodo transitorio o, meglio, il periodo intercorrente fra vecchia disciplina e nuove disposizioni basate su contrattazione o concertazione, come su evidenziato.

Nelle more quindi dell'attuazione completa della previdenza complementare il comparto pubblico, per espressa previsione del comma 6 dell'art.23 del decreto stesso, rimane disciplinato dalle regole previgenti dettate in materia dal d.lgs. 124/1993

“Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che rappresenta la disciplina allora in vigore sulla previdenza integrativa.

Ed ancora, a conforto motivazionale ulteriore, va

sottolineato che non è rinvenibile nell'ordinamento alcuna norma che condizioni l'entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico – di cui alla legge 335/1995 caratterizzata dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo - all'effettiva attivazione della previdenza complementare, cioè del c.d. “secondo pilastro” del sistema pensionistico. Del resto, ciò appare evidente ove si rilevi che nella citata riforma pensionistica di cui alla legge 335/1995 è stata disposta espressamente una decorrenza precisa e senza riserve (dall'01.01.1996) per l'entrata a regime della nuova disciplina, mentre la costituzione di Fondi pensione negoziali o l'adesione collettiva ad altre forme di previdenza complementare è stata configurata come attività da realizzare in sede di contrattazione collettiva o, per il personale non contrattualizzato, di procedure di concertazione/negoziazione (ex multis C.d.c. Sez. Sardegna sent.330/2021). Quindi, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, sia pur graduale, non risulta condizionato dal legislatore all'attuazione della previdenza complementare, pur non disconoscendo il nesso di correlazione fra i due

pilastri. Peraltro, si ribadisce, la previdenza complementare è demandata ad accordi collettivi o, per le categorie pubbliche, alla concertazione e non è certamente possibile una istituzione unilaterale da parte dell'amministrazione o dell'Istituto previdenziale, pur se non può non rilevarsi un disallineamento temporale fra il pubblico impiego privatizzato e il regime del pubblico impiego disciplinato dalla legge, cioè i settori che non sono stati coinvolti dal processo di privatizzazione del pubblico impiego (il c.d. personale non contrattualizzato) e il cui rapporto di lavoro resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti, fra cui il Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa.

11. Tutto ciò considerato il ricorso è rigettato.

12. Le spese sono compensate, in ragione della complessità della materia. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni eccezione e contraria istanza reietta rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26
giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA